

(sono sue parole) «risulta essere espressione diretta, in termini formali ed anche operativi, della persona fisica che di fatto svolge l'intermediazione».

Questa affermazione del senatore Vitalone è veramente madornale e deviante, perché finalizzata a coprire una macchinazione truffaldina.

Lo stesso Mazzanti, con la sua denuncia per truffa fatta pervenire alla magistratura di Lugano dall'avvocato Savoldi, riconosce ora l'esistenza della truffa, anche se poi continua a non collaborare per l'individuazione degli autori. Le conclusioni del senatore Vitalone, comunque, contraddicono questa denuncia. D'altro canto, se fosse vero quanto afferma Vitalone, perché il signor Mina non avrebbe provveduto a ritirare gran parte delle somme versate dall'ENI sui conti svizzeri della Sophilau? Perché quei fondi sarebbero ancora in larga misura depositati presso le banche svizzere, che risulteranno le sole beneficiarie di questa losca vicenda? Infatti, probabilmente, quei soldi non verranno mai ritirati. Perché lo stesso Mina avrebbe deciso di liquidare la Sophilau qualche settimana dopo l'esplosione dello scandalo? A queste domande il senatore Vitalone non risponde, anzi ad esse non accenna neppure; non risponde nemmeno ad un'altra domanda ripetutamente formulata: perché, se tutto era regolare, l'Italia non ha promosso azione a livello internazionale per imporre il rispetto di quel contratto? O perché, più semplicemente, l'ENI non ha promosso azione legale nei confronti del mediatore, signor Mina, la cui mediazione non era servita alla conclusione di un contratto che potesse avere applicazione?

Sono domande alle quali si dovrebbe rispondere e che — se del caso — dovranno essere sottoposte nuovamente all'attuale presidente dell'ENI, professor Reviglio, il quale ha il dovere di tutelarne gli interessi, non soltanto per la presente e futura gestione, che è sotto la sua responsabilità, ma anche per le gestioni passate, svolte da altri presidenti.

Qualche considerazione è necessario fare anche sulla parte della relazione Vi-

talone che denuncia il danno derivante all'Italia a seguito della rottura dell'accordo ENI-Petromin. Il senatore Vitalone scrive a pagina 199 della sua relazione: «Tra ingiustificati allarmismi, pretestuosi recessi e colpevoli omissioni, gli eccezionali vantaggi del contratto sono stati largamente perduti. La correlativa perdita erariale, pur trascurando le più recenti oscillazioni dei cambi, assomma ad almeno 600 miliardi di lire». E conclude: «Di tale danno nessuno ha ancora chiesto il ristoro». È, questa, la sua frase finale.

A parte il fatto che non è assolutamente il caso di parlare di perdita erariale (semmai si dovrebbe parlare di maggiore costo pagato dal sistema economico nazionale per il proprio rifornimento petrolifero e di un maggior esborso valutario, perché soltanto in misura assai parziale ciò ha influito sulle vicende dell'erario), si deve aggiungere che la cifra indicata dal senatore Vitalone non corrisponde affatto a quella valutata dall'ENI.

A questo punto si potrebbe fare una lunga descrizione. Il 1° febbraio 1984, l'attuale presidente Reviglio, nella Commissione «inquirente», disse che la rottura del contratto provocò per l'ente una perdita di circa 271 milioni di dollari (pagina 1116 della relazione). In quella sede il senatore Vitalone, che ebbe ad enfatizzare l'entità della perdita, del danno, disse: «Personalmente ho calcolato che il danno era sui 300-500 miliardi di lire». Ma recentemente, in una lettera dell'11 dicembre scorso, il professor Reviglio scrive alla Commissione «inquirente» di dover correggere quella sua valutazione, ed afferma: «L'entità del danno causato all'ENI dal rompersi di questo contratto può essere valutato tra un minimo di 100 ed un massimo di 200 milioni di dollari».

La perdita, insomma, secondo il presidente Reviglio è stata compresa tra un sesto ed un terzo di quella indicata dal senatore Vitalone. Non credo che il senatore Vitalone voglia applicare alle cifre del tempo, espresse in dollari, l'attuale tasso di cambio, perché le operazioni avvenivano allora quando il tasso di cambio

era diverso; se poi si volesse ricorrere ad una valutazione in termini attuali, allora si dovrebbe anche dire, senatore Vitalone, che la tangente famosa era di 230 miliardi e che sarebbe arrivata a 400 miliardi di lire circa, appunto tenuto conto dell'aumento del prezzo ufficiale del petrolio e del tasso di cambio attuale.

Il danno comunque è stato enorme, su questo non c'è dubbio. Ma l'entità del danno non può essere invocata per sostenere — cinicamente, io dico —, come qualcuno ha fatto, che sarebbe stato meglio che lo scandalo non esplodesse. No, onorevoli colleghi, il discorso va rovesciato: coloro che hanno condotto le macchinazioni inerenti al secondo contratto, quello relativo alla presunta intermediazione che doveva rendere possibile il pagamento di quell'enorme tangente, si sono assunti tutta intera la responsabilità del fallimento di quel contratto; e sono quindi responsabili del fatto che il rifornimento petrolifero dell'Italia nel periodo 1979-1981 è costato da 250 a 300 milioni di dollari in più, rispetto a quello che sarebbe costato se il contratto fosse rimasto in piedi!

A questo danno poi si devono aggiungere gli altri gravi danni subiti da molte imprese e dall'economia italiana nel suo complesso, per il pregiudizio arrecato allo sviluppo degli scambi tra l'Italia e l'Arabia Saudita, a seguito della tensione tra i due paesi provocata da quello scandalo.

Ma ora, a sentire il senatore Vitalone, sembra quasi che il «ristoro» del danno subito dall'Italia per quello scandalo dovrebbe essere richiesto non già a chi è all'origine dello stesso, bensì a coloro che quello scandalo hanno voluto colpire ed hanno denunciato. No, senatore Vitalone, in questo suo modo di concludere l'inchiesta svolta dalla Commissione «inquirente» noi non possiamo seguirla, né ci auguriamo voglia seguirla la maggioranza dei membri del Parlamento riunito oggi in seduta comune. Né, d'altro canto, in un caso come questo si può parlare soltanto di un danno economico.

Il senatore Vitalone sa bene che l'at-

tuale Presidente del Consiglio, l'onorevole Bettino Craxi, denunciò lo scandalo per le tangenti ENI-Petromin, affermando che quelle tangenti sarebbero servite a finanziare un complotto. E quale danno sarebbe derivato al paese, senatore Vitalone, se il complotto fosse andato in porto? Ci sono altri danni che possono essere ora provocati, se si accolgono le conclusioni della relazione presentata dal senatore Vitalone, tutte tese ad affermare che il solo destinatario della tangente sarebbe stato Parviz Mina. Non si agevola così quel grande e fruttuoso sviluppo della cooperazione economica internazionale fra l'Italia e l'Arabia Saudita e, in genere, tra l'Italia ed i paesi in via di sviluppo, di cui il nostro paese ha bisogno.

Lo sviluppo della cooperazione con questi paesi esige, tra l'altro, che non si alimentino sospetti, accuse e rivalità fra i negozianti dei singoli accordi ed i governanti di quei paesi. E non è sicuro che sia possibile agevolare lo sviluppo della cooperazione fra l'Italia e l'Arabia Saudita se ai giovani di questo paese si lascia intendere che lo Stato italiano tira in ballo il nome di Mina per coprire il fatto che cittadini italiani o arabi, oppure italiani e arabi, sarebbero stati effettivamente i destinatari di quella tangente.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Credo che gli interventi svolti dal senatore Martorelli e dall'onorevole Loda, nonché da me stesso, abbiano ampiamente e puntualmente deoccolato le ragioni in base alle quali i gruppi dei senatori e dei deputati comunisti formulano le richieste di messa in stato d'accusa dell'ex ministro del commercio estero, Stammati, dell'ex presidente dell'ENI, Mazzanti, e del dottor Sarchi. In base ai fatti accertati e ad un'equa valutazione, noi riteniamo che le richieste di incriminazione non possano essere diverse da quelle da noi formulate. Respingiamo l'insinuazione secondo cui, in tal modo, noi avremmo deciso di procedere con mano leggera o con indulgenza; no, onorevoli colleghi, non abbiamo assunto un atteggiamento indulgente o moderato, abbiamo formulato richieste ispirate ad

equità. a quell'equità che anche altre forze politiche possono riconoscere ed approvare.

È inutile tentare di allargare il numero dei possibili imputati o la gravità e il numero dei reati commessi. Noi vogliamo realmente, e non soltanto a parole, sia pure con parole proclamate in modo roboante, che questo Parlamento voti in modo da consentire che l'amministrazione della giustizia sui reati ministeriali vada avanti e non venga definitivamente bloccata. Per questo consideriamo non solo inutile, ma dannoso, allargare il numero dei possibili imputati ed aumentare il numero dei reati commessi.

La nostra posizione, onorevoli colleghi, è ispirata a serietà, ad obiettività e si conclude con una richiesta di una incriminazione assolutamente equa. Per questo noi crediamo che su questa posizione e su questa richiesta possa convergere la maggioranza di questo nostro Parlamento (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carli. Ne ha facoltà.

GUIDO CARLI, Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, il vincolo di amicizia che mi lega a Gaetano Stammati si è stretto nel corso degli anni nei quali egli ha esercitato le funzioni di ragioniere generale dello Stato, di direttore generale del Tesoro ed in anni più lontani nei quali scriveva saggi di economia contraddistinti dal non indulgere all'andazzo dei tempi. Confido che il legame di amicizia non offuschi la obiettività delle riflessioni, che mi accingo ad esporre, sul reato ministeriale che gli viene addebitato.

Prendo la parola su questo argomento perché fra i presenti in quest'aula sono uno dei pochi, o forse il solo superstite, che ebbe occasione di dimestichezza con il Ministero con il commercio con l'estero all'atto della sua costituzione ed ebbi io stesso occasione di esercitare funzioni di ministro negli anni del cosiddetto miracolo economico.

La costituzione del Ministero per il commercio con l'estero e la definizione delle sue attribuzioni avvennero in un periodo nel quale la ricostruzione dell'economia devastata dalla guerra esigeva che gli scarsi mezzi di pagamento sull'estero fossero destinati prioritariamente all'acquisto delle merci essenziali per il processo di riedificazione di opere pubbliche, di fabbriche, di case.

Non mi attarderò in rievocazioni storiche. Mi limito a constatare che fra le attribuzioni del Ministero per il commercio con l'estero fanno spicco quelle di controllo — con il ricorso ad autorizzazioni generali e particolari — sulle esportazioni di capitali da parte di privati, il cui scopo è quello di contrastare impieghi di mezzi di pagamento sull'estero in operazioni diverse da quelle rispondenti all'occorrenza di approvvigionamento del paese.

Sia lo statuto del Fondo monetario internazionale sia il trattato istitutivo della Comunità economica europea ammettono che gli Stati ricorrono al controllo dei cambi, alla condizione che esso sia circoscritto ad impedire movimenti di capitale giudicati anomali. Rispetto a quella esistente negli anni nei quali queste disposizioni furono concepite, la situazione odierna è profondamente mutata. Siamo in un periodo nel quale i trasferimenti finanziari fra Stati hanno assunto proporzioni largamente debordanti i pagamenti e le riscossioni legati ai movimenti delle merci; ogni giorno le contrattazioni in cambio che avvengono nei mercati internazionali superano ampiamente le occorrenze di fondi necessari per il regolamento delle operazioni mercantili.

Nel 1955 e nel 1956 le attribuzioni del Ministero per il commercio con l'estero furono collocate nel sistema di disposizioni organiche con il quale si diede un assetto razionale alla disciplina dei rapporti valutari con l'estero. Quelle disposizioni sono oggi oggetto di riconsiderazione ai fini di un loro adeguamento ad una visione più liberale dei rapporti economici e finanziari con l'estero.

Restano fermi alcuni principi: i trasferimenti valutari verso l'estero possono essere autorizzati con autorizzazioni generali e particolari; condizione necessaria affinché siano autorizzati è che il destinatario sia un non residente, e la definizione di non residente è stabilita dalla legge del 1956; le causali devono essere definite dalle autorizzazioni e il controllo sulla loro sussistenza spetta al Ministero, all'Ufficio italiano cambi e alle banche agenti.

Ho accennato agli anni del miracolo economico nei quali ho esercitato funzioni di ministro per il commercio con l'estero; furono quelli in cui le nostre esportazioni crescevano ad un ritmo che suscitava stupore; la loro composizione qualitativa mutava rapidamente e aumentava il peso dei prodotti industriali e sempre più quello dei beni strumentali. Il conseguimento di questi risultati richiedeva il ricorso agli stessi strumenti impiegati dai nostri maggiori concorrenti, e fra essi sono da annoverare le cosiddette spese propiziatrici. Ci si limitava ad accertare che esistesse una proporzione fra l'entità delle forniture e l'entità delle spese con le quali i mediatori agevolano l'esecuzione delle stesse.

Nel caso del quale oggi si discute, alla luce della normativa vigente, al tempo nel quale i fatti accaddero, occorre accertare se il ministro abbia adempiuto ai propri doveri verificando l'esistenza delle seguenti condizioni: che esistesse connessione fra la provvigione da corrispondere al mediatore e l'acquisizione di un contratto di fornitura di una merce scarsa in quel tempo: il petrolio; che la provvigione non fosse di ammontare spropositato e cioè che fosse commisurata al valore della fornitura e stesse rispetto ad essa in un rapporto dal quale derivasse una somma, (prezzo più provvigione) che risultasse conveniente; che il destinatario della commissione fosse un non residente, in ottemperanza alle definizioni di non residente contenute nella legge (in questa materia esiste una scarsa giurisprudenza che si limita ad affermare che la condizione necessaria è che il media-

tore svolga all'estero la sua attività principale).

Ebbene, il testo dell'autorizzazione con la quale il ministro per il commercio con l'estero, Gaetano Stammati, ha concesso l'autorizzazione e le informazioni acquisite dalla Commissione d'inchiesta dimostrano: esistenza di connessione fra corresponsione della provvigione e acquisizione della fornitura; congruità della provvigione rispetto al valore della fornitura; convenienza della stessa, sommando al prezzo la provvigione; qualità di non residente del destinatario della provvigione.

Non mi consta che esistano norme che stabiliscano che, nell'autorizzare la corresponsione di provvigioni, l'autorità che concede il trasferimento delle somme ad esse relative debba spingersi fino ad identificare i destinatari finali; né mi consta che esistano norme che affidino al ministro per il commercio con l'estero il compito di moralizzare il paese o i paesi dai quali le forniture provengono o attraverso i quali esse transitano.

Quando assunsi la carica di ministro per il commercio con l'estero appresi che esistevano disposizioni — non ricordo se scritte o orali — che inibivano l'ingresso al Ministero di cittadini legati ad organizzazioni di intermediazione mercantile che trattavano operazioni di importazione ed esportazione con paesi dell'Europa orientale. Quei cittadini erano sospettati di concorrere al finanziamento di un partito politico, dirottando verso di esso parte dei compensi di mediazione che ad essi spettavano.

Uno dei primi atti da me compiuti fu di abrogare quella disposizione, nella convinzione che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, indipendentemente dalla loro affiliazione politica.

Fui oggetto di censure più aspre di quelle mosse dal senatore Martorelli a Gaetano Stammati. Ma in quel tempo nessuna commissione investigatrice si incamminava verso i paesi con i quali si svolgevano i traffici sospetti, anche perché soggiornare in quei paesi appariva meno seducente che nelle isole Bahamas

o in altre delle località nelle quali si sono trattenuti i membri della Commissione che con grande diligenza hanno investigato per anni ed anni sulle provvigioni corrisposte per agevolare l'esecuzione del contratto di importazione di petrolio del quale oggi si discute.

Nell'autorizzazione alla corresponsione della provvigione si fa cenno alla assenza di interessi italiani nell'organizzazione alla quale le provvigioni stesse erano destinate, e ciò in ossequio ai principi della legge n. 159. Oggi ci si interroga sulla legittimità di quei principi e soprattutto sulla possibilità che ricevano attuazione nei comportamenti concreti delle autorità di controllo.

Con lodevole pazienza il ministro per il commercio con l'estero restringe gradualmente la discrezionalità amministrativa della quale il Ministero è munito; restano le impazienze di operatori economici e le invocazioni che le decisioni siano assunte con la stessa speditezza con la quale vengono prese nei paesi nostri concorrenti.

Poteva il ministro Stammati fare di più per accertare la assenza di interessi italiani nella organizzazione alla quale venivano destinate le provvigioni di mediazione? La mia risposta è no; lo è alla luce delle fatiche sostenute dalla Commissione parlamentare d'accusa per accertare l'incrocio dei sentieri lungo i quali le provvigioni sarebbero procedute. Non mi sembra che dalle conclusioni si deduca che il groviglio dei passaggi sia stato compiutamente districato, nonostante che il loro raggiungimento abbia richiesto anni ed anni di approfondimenti di indagini. Avrebbe potuto essere fatto ciò dal ministro? Se egli si fosse proposto di far ciò, non ne sarebbero seguite quelle lungaggini burocratiche che formano oggetto dei commenti volti a ridicolizzare la pubblica amministrazione?

Questa Assemblea si accinge ad assumere una decisione di portata che si situa al di là del caso in specie. Se decidesse di rinviare Gaetano Stammati al giudizio della Corte costituzionale, si consacrerrebbe la convinzione che il potere politico crede che gli atti con i quali il potere

amministrativo di giorno in giorno indirizza l'attività dei cittadini debbano essere perfezionati sulla base di informazioni attinte con il ricorso ad indagini poliziesche, ma soprattutto si indurrebbe la convinzione che il nostro non è uno Stato nel quale i comportamenti si giudicano secondo le leggi, ma uno Stato nel quale si giudicano per giovare o nuocere a questa o quella parte politica.

Apparirebbe che la Commissione parlamentare d'accusa cerca delle verità, e non la verità *tout court*.

Dipende dal nostro voto consolidare la fiducia nella imparzialità delle istituzioni chiamate a rendere giustizia (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Credo sia opportuno, per poter predisporre quanto occorre per le votazioni, procedere ad una sospensione della seduta.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 12,45.

**La seduta sospesa alle 12,10,
è ripresa alle 12,45.**

PRESIDENTE. Avverto che sono stati presentati due ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato d'accusa. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

ANTONIO GUARRA, *Segretario, legge:*

Il Parlamento riunito in seduta comune,

preso atto delle relazioni della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, udite le illustrazioni dei relatori senatore Vitalone, senatore Martorelli e onorevole Franchi,

visti gli atti del fascicolo relativo al procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin).

ritenuto:

che la complessa, intensa attività istruttoria espletata dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha accertato ed acquisito circostanze di sufficiente valore probatorio in ordine all'ipotesi che il contratto di intermediazione stipulato fra l'AGIP e la società panamense Sophilau è una fraudolenta macchinazione per conseguire, tramite un provvedimento ministeriale di autorizzazione, il trasferimento all'estero di una rilevante somma di denaro di proprietà dell'ENI-AGIP, della quale il presidente dell'ENI dell'epoca professor Giorgio Mazzanti aveva il possesso e quindi la disponibilità, in favore di persone fisiche o giuridiche rimaste sconosciute;

che tali circostanze si evincono dalle documentate denunce formulate dall'onorevole Formica nell'indagine promossa a suo tempo dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, cui si unirono le forti preoccupazioni espresse dall'onorevole Craxi, dall'onorevole Piccoli, da ministri del Governo della repubblica, in particolare il professor Lombardini e l'onorevole Bisaglia;

che lo stesso Presidente del Consiglio onorevole Andreotti ebbe a proporre al ministro Bisaglia e al presidente dell'ENI Giorgio Mazzanti la sospensione del contratto ENI-Petromin e quindi la conseguente sospensione del contratto di intermediazione;

che autorevoli dirigenti dell'ENI, in particolare il dottor Leonardo Di Donna, hanno posto in evidenza l'anomalia della intermediazione e il conseguente impegno finanziario assunto dall'AGIP, per altro assistito da una ancora più anomala fideiussione offerta dalla Tradinvest Bank, finanziaria estera dell'ENI;

ritenuto che la incredulità autorevolmente espressa da responsabili uomini politici italiani e da dirigenti stessi dell'ente di Stato italiano, trova una oggettiva giustificazione nella natura diplomatico-statale della trattativa tra l'ENI-AGIP e la Pretromin per una fornitura diretta di petrolio, del che è in atti abbon-

dante e convincente documentazione, proveniente in particolare dal nostro ambasciatore Solera in Arabia Saudita, da fonti importanti del Ministero degli esteri, quale il segretario generale ambasciatore Malfatti, e inoltre dalla documentazione contenuta nello stesso «diario» del ministro Stammati sui rapporti italo-sauditi a livello di governo, che hanno preceduto e accompagnato fino alle conclusioni, le trattative per il contratto;

ritenuto che le indagini bancarie condotte dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa in Svizzera e in Austria, ancorché non complete per ingiustificati provvedimenti di rigetto di alcune nostre commissioni rogatorie, hanno fatto acquisire rilevanti indizi sul rientro in Italia delle somme trasferite alla società Sophilau di Panama;

considerato che l'autorizzazione ministeriale rilasciata dal ministro Stammati, contenente la falsa circostanza che la società panamense ha svolto una necessaria attività di intermediazione, è stato uno strumento necessario per conseguire la illecita distrazione di denaro pubblico;

che al ministro *pro tempore* senatore Stammati va contestato il reato di falso ideologico in autorizzazione amministrativa, in concorso con il professore Giorgio Mazzanti, presidente *pro tempore* dell'ENI, essendo stata accertata con sicurezza la falsità contenuta nella domanda ENI intesa ad ottenere il provvedimento relativo alla dichiarata attività di intermediazione della società Sophilau; mentre il reato di peculato per distrazione va contestato al presidente Mazzanti e al suo stretto collaboratore dottor Sarchi;

che al ministro *pro tempore* per il commercio con l'estero va contestato, in concorso con il Mazzanti, il conseguente reato di cui all'articolo 1 della legge numero 159 del 1976, mentre il ritrovamento in casa di Licio Gelli di documenti contenenti notizie riservate, in possesso del senatore Gaetano Stammati, va conte-

stato a quest'ultimo sotto il profilo del reato di cui all'articolo 262 del codice penale; trattandosi di reati ministeriali e di reati ad essi connessi,

delibera

la messa in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale del senatore professor Gaetano Stammati, ministro *pro tempore* per il commercio con l'estero, del professor Giorgio Mazzanti, presidente *pro tempore* dell'ENI e del dottor Carlo Sarchi, funzionario dell'ENI, per rispondere:

1) il senatore Gaetano Stammati ed il professor Giorgio Mazzanti:

a) del reato previsto e punito dagli articoli 110 e 480 del codice penale per avere in concorso fra loro, attestato falsamente nella domanda per l'autorizzazione all'esportazione valutaria e nel conseguente provvedimento ministeriale fatti non corrispondenti al vero; in particolare per avere il Mazzanti in concorso con lo Stammati nella domanda presentata il 10 luglio 1979 affermato falsamente: 1) che il contratto di fornitura di olio grezzo tra l'AGIP e l'ente di Stato saudita stipulato il 12 giugno 1979 e le relative trattative erano state proposte e condotte insieme con l'AGIP da una società di brokeraggio internazionale di Panama, denominata Sophilau; 2) che le prestazioni espletate dalla suddetta società consistevano in assistenza e consulenza tecnica e che per tali prestazioni l'AGIP si era impegnata a corrispondere un importo mensile compreso tra dollari 3.780.000 e 4.500.000 nel periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1981 per la cui esportazione veniva chiesta autorizzazione; e per avere lo Stammati sulla base di tale domanda e conoscendone la falsità dei contenuti, autorizzato i richiesti trasferimenti mensili con provvedimento del 18 luglio 1979;

con l'aggravante per il professor Giorgio Mazzanti di cui all'articolo 61, n. 2, del codice penale, per avere eseguito il reato di cui sopra al fine di commettere il

reato previsto e punito dall'articolo 314 del codice penale di cui alla parte terza.

In Roma 23 giugno-18 luglio 1979;

b) del reato previsto e punito dall'articolo 1 legge n. 159 del 1976 per avere in corso tra loro consentito con la indebita autorizzazione di cui al provvedimento ministeriale citato al capo a), l'esportazione fuori del territorio dello Stato, di valuta nazionale pari a circa 17.012.900 dollari.

In Roma, 18 luglio 1979.

2) il senatore professor Gaetano Stammati del reato previsto e punito dall'articolo 262 del codice penale per avere, nella sua qualità di ministro *pro tempore* del commercio con l'estero, trasmesso al signor Licio Gelli copia di documenti relativi all'autorizzazione ministeriale di cui alla parte prima, dichiarati riservati, ed un diario dallo stesso ministro redatto, contenente notizie che non dovevano essere divulgate; documenti sequestrati dalla procura della Repubblica di Milano in casa del signor Licio Gelli in Castiglion Fibocchi (Arezzo) nel marzo 1981.

Accertato in Castiglion Fibocchi (Arezzo) nel marzo 1981.

3) Il professor Giorgio Mazzanti ed il dottor Carlo Sarchi, del reato previsto e punito dagli articoli 110, 81 e 314 del codice penale, per avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso distratto dal patrimonio ENI-AGIP, in favore di persone rimaste sconosciute, la somma corrispondente a dollari 17.012.900; e ciò attraverso la stipulazione di un fittizio contratto di intermediazione tra l'AGIP e la società Sophilau di Panama, facendo apparire il pagamento della detta somma quale corrispettivo della provvigione per la sua presunta intermediazione ed ottenendo, con le modalità di cui al capo a), parte prima, la necessaria autorizzazione ministeriale.

Reato commesso dal Giorgio Mazzanti in connessione con il reato di cui al capo a), parte prima, ai sensi dell'articolo 45 n. 2 codice penale.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

In Roma dal 7 settembre al 21 novembre 1979.

MARTORELLI, NAPOLITANO, SPAGNOLI, TRIVA, PEGGIO, MACCIOTTA, LODA, MARRUCCI, POCCHETTI, ONORATO, BENEDETTI, CERRINA FERONI, COCCO, BARACETTI, CURCIO, SANFILIPPO, RICOTTI, FRACCHIA, RIDI, GRADUATA, TOMA, ANTONELLIS, ZANINI, GASPAROTTO, COMINATO, TORELLI, MAINARDI, FAVA, TREBBI ALOARDI, AULETA, BOSI MARAMOTTI, POLIDORI, LOPS, FABBRI, BRINA, PASTORE, ANTONIAZZI, VISCO, BARBATO, VIOLANTE, UMIDI SALA, CODRIGNANI, FERRI, BOCCHI, QUERCIOLE, SAMÀ, BIANCHI BERETTA, GEREMICCA, CONTE ANTONIO, VIRGILI, DANINI, TAGLIABUE, PALOPOLI, JOVANNITTI, ANGELINI, BADESI POLVERINI, BULLERI, SASTRO, FRANCESE, FILIPPINI, FAGNI, MINOZZI, FITTANTE, POLI, PETROCELLI, GRASSUCCI, PALMIERI, DARDINI, VECCHI, BONAZZI, GIANNI, SATANASSI, CANNELONGA, GROTTOLA, PROIETTI, PALANTI.

Il Parlamento in seduta comune,

viste le relazioni presentate sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin);

a conclusione del dibattito;

ritenuto che dagli atti compiuti ed acquisiti dalla Commissione «inquirente» (ed in particolare dagli elementi esposti nella relazione di minoranza del deputato Franchi) risulta accertato che la asserita mediazione per la stipula del contratto fra l'ENI e la Petromin non è mai esistita e comunque non sarebbe stata necessaria perché il contratto fu determinato e definito nei particolari attraverso le vie ufficiali del rapporto tra il Governo italiano e quello saudita; che pertanto il danaro che

si asseriva necessario per l'intermediazione era invece destinato a pagare tangenti sull'affare in favore di certo Parviz Mina e di gruppi politici italiani per operazioni di potere;

ritenuto che l'operazione fu resa possibile da una falsa autorizzazione all'esportazione di valuta e fu eseguita con detta esportazione;

ritenuto altresì che il ministro Stammati rivelò a Licio Gelli notizie del cui segreto era a conoscenza per ragioni del proprio ufficio,

delibera

la messa in stato d'accusa davanti alla Corte costituzionale riunita in Alta corte di giustizia del senatore professor Gaetano Stammati nella qualità di ministro del commercio estero, del professor Giorgio Mazzanti, del dottor Carletto Sarchi e del dottor Leonardo Di Donna per rispondere:

a) del reato di cui agli articoli 81, 56, 110, 314, 61, n. 1, del codice penale per aver in concorso fra loro e con più azioni del medesimo disegno criminoso distratto la somma di 17.120.900 dollari USA a favore di Parviz Mina e di altre persone rimaste sconosciute, nonché posto in essere atti idonei in modo non equivoco alla distrazione della maggior somma fino al 7 per cento del prezzo di oltre 91 milioni di barili di petrolio, percentuale corrispondente a 100 milioni di dollari USA;

b) del reato di cui agli articoli 110, 480, 61 n. 2, del codice penale per avere il primo rilasciato un'autorizzazione alla esportazione di valuta sulla base di presupposti falsi, di cui a conoscenza e gli altri tre chiesto ed ottenuto tale autorizzazione d'accordo con il ministro, esponendo allo stesso i detti falsi presupposti, per commettere i reati di cui al capo a) e c);

c) dell'articolo 1 della legge n. 159 del 1976 (legge valutaria) e 61, n. 2, del codice penale per aver, in concorso fra loro, esportato illecitamente dall'Italia la

somma di cui al capo a) per commettere il reato di cui allo stesso capo.

Il primo inol.re:

a) del reato di cui all'articolo 326 del codice penale per avere rivelato a tale Licio Gelli notizie segrete del Ministero di cui era a capo relative al contratto fra l'ENI e la società saudita Petromin contenute nel proprio diario.

In Roma. In epoche varie dal luglio fino al dicembre 1979.

FRANCHI, FRANCO, RALLO, PELLE-GATTA, FORNER, MACALUSO, PARIGI, SOSPIRI, MAZZONE, ALMIRANTE, ALOI, RUBINACCI, SERVELLO, RAUTI, ABBATANGELO, VALENSISE, TREMAGLIA, MENNITTI, MUSCARDINI, PALLI, TASSI, BAGHINO, TRINGALI, LO PORTO, BOETTI, VILLANIS, AUDIFREDI, POLI, BORTONE, ALPINI, MACERATINI, MARTINAT, FINI, BERSELLI, PARLATO, FLORINO, MATTEOLI, TRANTINO, CROLLANZA, MARCHIO, POZZO, GRADARI, FRANCO, GIANGREGORIO, LA RUSSA, ANTONINO, BIGLIA, PISTOLESE, RASTRELLI, PISANO, MITROTTI, MONACO, SIGNORELLI, FINESTRA, MOLTISANTI, FILETTI.

PRESIDENTE. Sono stati altresì presentati due ulteriori ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato di accusa che, per altro, non essendo corredati del prescritto numero di firme, non potranno essere posti in votazione.

Se ne dia comune lettura, perché restino agli atti del Parlamento.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

ANTONIO GUARRA, *Segretario, legge:*

Il Parlamento,

riunito in seduta comune per deliberarne in merito al procedimento d'accusa

n. 299/VIII relativo agli atti del contratto ENI-Petromin,

premessi che:

vi sono sufficienti prove documentali e testimoniali che la intermediazione pagata per il contratto ENI-Petromin non era necessaria per la realizzazione del contratto;

vi sono sufficienti prove documentali e testimoniali che la società Sophilau destinataria della intermediazione è stata una società costituita *ad hoc* dopo la stipula del contratto per recepire la tangente stessa senza svolgere alcuna funzione;

l'autorizzazione al pagamento della tangente effettuato dal ministro del commercio estero, su sollecitazione e con conoscenza del Presidente del Consiglio, fu effettuato sulla base di elementi falsi;

la tangente pagata dall'ENI ha prodotto un beneficio illecito di 17 milioni di dollari;

come emerge soprattutto dal diario del ministro Gaetano Stammati, tutta l'operazione relativa al pagamento della intermediazione fu effettuata sotto la responsabilità e in accordo fra il ministro del commercio estero e il Presidente del Consiglio;

delibera

la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Giulio Andreotti, per i delitti di:

1) concorso in peculato per distrazione;

2) concorso in falsità ideologica in autorizzazione amministrativa;

3) concorso in violazione della legge valutaria;

la messa in stato di accusa del ministro del commercio con l'estero dell'epoca, senatore Gaetano Stammati, per i delitti di:

1) concorso in peculato per distrazione;

2) concorso in falsità ideologica in autorizzazione amministrativa;

3) concorso in violazione della legge valutaria;

4) rivelazione di segreto d'ufficio o rivelazione di notizie riservate.

I reati di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati sono contestati anche ai responsabili dell'ENI, professor Giorgio Mazzanti, dottor Carletto Sarchi, dottor Leonardo Di Donna.

«TEODORI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI, SIGNORINO».

Il Parlamento in seduta comune,

viste le relazioni presentate sugli atti del procedimento n. 299/VIII (atti relativi al contratto ENI-Petromin) a conclusione del dibattito;

considerato che vi sono sufficienti prove documentali e testimoniali, sulla base degli atti acquisiti dalla Commissione «inquirente», per affermare che:

17 milioni di dollari sono stati versati non tanto come intermediazione per la stipula del contratto tra ENI e Petromin, quanto come tangente destinata a gruppi, partiti e correnti di partito italiani;

la società panamense Sophilau è stata costituita dopo la firma del contratto, con la sola funzione di ricevere la tangente;

l'autorizzazione amministrativa del 18 luglio 1979 avalla la falsa dichiarazione contenuta nella domanda dell'ENI relativa al ruolo della società Sophilau di Panama;

le operazioni effettuate dall'allora ministro del commercio con l'estero, onorevole Stammati, erano tutte a conoscenza del Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, che anzi risulta avere eserci-

tato pressioni sul ministro del commercio con l'estero;

tutta la vicenda è avvenuta all'ombra della loggia segreta P2 (quasi tutti i personaggi coinvolti figurano nelle liste della loggia) e con la probabile regia di Licio Gelli, nella cui villa è stato ritrovato il cosiddetto «diario Stammati»,

delibera

la messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Giulio Andreotti, per i delitti di:

1) concorso in peculato per distrazione;

2) concorso in falsità ideologica in autorizzazione amministrativa;

3) concorso in violazione della legge valutaria;

la messa in stato di accusa del ministro del commercio con l'estero dell'epoca, senatore Gaetano Stammati, per i delitti di:

1) concorso in peculato per distrazione;

2) concorso in falsità ideologica in autorizzazione amministrativa;

3) concorso in violazione della legge valutaria;

4) rivelazione di segreto d'ufficio o rivelazione di notizie riservate.

I reati di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati sono contestati anche ai responsabili dell'ENI, professor Giorgio Mazzanti, dottor Carletto Sarchi, dottor Leonardo Di Donna.

GORLA, CAPANNA, TAMINO, RUSSO
FRANCO, CALAMIDA, POLLICE,
RONCHI.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico i criteri ai quali, avendo consultato il Presidente del Senato, intendo attermi.

Porrò innanzi tutto in votazione la proposta di messa in stato di accusa del ministro del commercio estero *pro tempore* senatore Gaetano Stammati, di cui ai due ordini del giorno presentati.

Procederemo, in proposito, contestualmente, a tre votazioni separate: la prima votazione riguarderà la messa in stato di accusa per il reato di peculato, di cui all'ordine del giorno Franchi; la seconda riguarderà la proposta di messa in stato di accusa per i reati di infrazione valutaria e di falsità ideologica in autorizzazione amministrativa, di cui ad entrambi gli ordini del giorno, nonché per il reato di rivelazione di notizie riservate, di cui all'ordine del giorno Spagnoli; la terza votazione riguarderà la messa in stato di accusa per il reato di rivelazione di segreti di ufficio, di cui all'ordine del giorno Franchi.

Nel pregare tutti i colleghi di fornire la massima collaborazione, preciso di aver dato disposizioni perché le tribune sovrastanti il banco della Presidenza siano tenute sgombre, mentre i commessi addetti alla consegna delle palline per le singole votazioni porgeranno le stesse in una sola volta e con una sola mano.

Devo aggiungere che non consentirò la permanenza dei parlamentari nell'emisiciclo durante le operazioni di voto ed invito gli onorevoli questori, coadiuvati dai questori del Senato, a garantire che l'emisiciclo sia totalmente e costantemente sgombro. Non consentirò, inoltre, durante le operazioni di voto e le successive operazioni di scrutinio, l'accesso dei colleghi al banco della Presidenza, che sarà riservato ai membri della Presidenza.

Comunico altresì che sono state date disposizioni tassative perché nelle tribune del pubblico e della stampa non vengano utilizzati teleobiettivi e binocoli.

Avverto che su ciascuna coppia di urne sono indicati, con apposito cartello, i diversi capi di imputazione, che si succedono nell'ordine delle votazioni di cui ho già dato comunicazione.

Nelle singole votazioni, chi approva la proposta di messa in stato di accusa deporrà la pallina bianca nell'urna bianca e

la pallina nera nell'urna nera; chi non approva deporrà la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca; naturalmente, chi intenda astenersi su uno o più capi di imputazione, o comunque non partecipare alle votazioni, non deporrà le palline nelle corrispondenti urne. Per la sussistenza del numero legale, per tutte e tre le votazioni, farà fede il numero dei parlamentari che avranno risposto alla chiama cui procederanno gli onorevoli segretari.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Ricordo che in queste votazioni, che devono avvenire a scrutinio segreto, per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Indico la votazione segreta sulle proposte di messa in stato di accusa del ministro del commercio estero *pro tempore* senatore Gaetano Stammati, rispettivamente:

- 1) per il reato di peculato (prima coppia di urne);
- 2) per i reati di infrazione valutaria, di falsità ideologica in autorizzazione amministrativa e di rivelazione di notizie riservate (seconda coppia di urne);
- 3) per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio (terza coppia di urne).

(Seguono le votazioni).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO, INDI DEI VICEPRESIDENTI VITO LATTANZIO E ODDO BIASINI E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

Dichiaro chiuse le votazioni ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa del ministro del com-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

mercio con l'estero *pro tempore*, senatore Gaetano Stammati, per il reato di peculato.

Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea .. 477
 Voti favorevoli 80
 Voti contrari 398

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa del ministro del commercio con l'estero *pro tempore*, senatore Gaetano Stammati, per i reati di infrazione valutaria, di falsità ideologica in autorizzazione amministrativa e di rivelazione di notizie riservate.

Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea .. 477
 Voti favorevoli 359
 Voti contrari 394

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non approvata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di messa in stato di accusa del ministro del commercio con l'estero *pro tempore*, senatore Gaetano Stammati, per il reato di rivelazione di segreti di ufficio.

Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea .. 477
 Voti favorevoli 84
 Voti contrari 393

Poiché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta prevista dall'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, dichiaro non appro-

vata la suddetta proposta di messa in stato di accusa.

Alla stregua dei risultati delle votazioni effettuate, il procedimento si intende definito.

Hanno preso parte alle votazioni:

SENATORI:

Abis Lucio Gustavo
 Accili Achille
 Agnelli Susanna
 Alberti Antonio
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Anderlini Luigi Silvestro
 Andriani Antonio Silvano
 Angelin Gastone
 Angeloni Alcide
 Antoniazzi Renzo
 Avellone Giuseppe

Baiardi Ennio
 Baldi Carlo
 Barsacchi Paolo
 Bastianini Attilio
 Battello Nereo
 Bellafiore Vito
 Benedetti Gianfilippo
 Beorchia Claudio
 Berlanda Enzo
 Berlinguer Giovanni
 Biglia Cesare
 Bisso Lovrano
 Boggio Carlo
 Bollini Rodolfo Pietro
 Bombardieri Vincenzo
 Bonazzi Renzo
 Bonifacio Francesco Paolo
 Botti Giuseppe
 Bufalini Paolo
 Butini Ivo

Cali Antonio
 Calice Giovanni
 Campus Salvatore
 Canetti Nedo
 Cannata Giuseppe
 Carli Guido
 Carmeno Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Carollo Vincenzo
Carta Gianuario
Cartia Quintino Antonio
Cascia Aroldo
Cassola Roberto
Castelli Angelo
Ceccatelli Anna Gabriella
Cerami Giuseppe
Cheri Mario
Chiarante Giuseppe
Chiaromonte Gerardo
Cimino Francesco
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandra
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Svevo Maria Paola
Comastri Giancarlo
Condorelli Mario
Consoli Vito
Conti Persiani Gianfranco
Cossutta Armando
Costa Mario
Covatta Luigi
Crocetta Salvatore
Cuminetti Sergio
Curella Michele

D'Agostini Giulio
Damagio Saverio
D'Amelio Saverio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
Degan Costante
Degola Giorgio
Della Briotta Libero
De Sabbata Giorgio
De Toffol Sandrino
De Vito Salverino
Diana Alfredo Luigi
Di Corato Riccardo
Di Lembo Osvaldo
Di Stefano Corradino
Donat-Cattin Carlo
D'Onofrio Francesco

Evangelisti Franco

Fabbri Fabio
Falcucci Franca
Fanfani Amintore
Fanti Guido

Fassino Giuseppe
Felicetti Nevio
Ferrara Maurizio
Ferrara Nicola Antonio
Ferrara Salute Giovanni
Ferrari Aggradi Mario
Finestra Aimone
Finocchiaro Beniamino Antonino
Fiori Peppino
Flamigni Sergio
Fontana Elio
Foschi Armando
Fosson Pietro
Frasca Salvatore

Gallo Ignazio Marcello
Genovese Luigi
Gherbez Gabriella
Giacché Aldo
Giacometti Delio
Gianotti Lorenzo
Gioino Antonio
Giugni Luigi
Giura Longo Raffaele
Giust Bruno
Giustinelli Franco
Gozzini Mario
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Nicolò
Graziani Enrico
Greco Francesco
Grossi Vinci
Gualtieri Libero
Guarascio Giuseppe Paolo

Ianni Manlio
Iannone Giuseppe
Imbriaco Nicola

Jannelli Francesco
Jervolino Russo Rosa

Kessler Bruno

Lapenta Nicola
La Russa Antonino
Leone Giovanni
Leopizzi Giacomo
Libertini Lucio
Lipari Nicolò Giulio
Lombardi Domenico Raffaello
Loprieno Nicola
Lotti Maurizio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Macaluso Emanuele
Maffioletti Roberto
Malagodi Giovanni
Mancino Nicola
Maravalle Fabio
Marchio Michele
Margheri Andrea
Margheriti Riccardo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Mascagni Andrea
Mascaro Giuseppe
Masciadri Cornelio
Mazzola Francesco
Melotto Giovanni Battista
Meriggi Luigi
Mezzapesa Pietro
Miana Silvio
Milani Armelino
Milani Eliseo
Mitrotti Tommaso
Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Muratore Antonio

Nepi Gualtiero
Neri Emilio
Nespola Carla Federica
Novellini Enrico

Orciari Giuseppe
Orlando Giulio
Ossicini Adriano

Pacini Arturo
Padula Pietro
Pagani Antonio
Palumbo Vincenzo
Parrino Francesco
Pasquini Alessio
Pastorino Carlo
Patriarca Francesco
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Perna Edoardo Romano
Petrara Onofrio
Petrilli Giuseppe
Pieralli Piero
Pingitore Luigi
Pinto Biagio
Pinto Michele
Pirolo Pietro

Pistolese Pietro
Pollastrelli Sergio
Pollidoro Carlo
Pollini Renato
Postal Giorgio
Pozzo Cesare
Procacci Giuliano

Ranalli Giovanni
Rasimelli Ilvano
Rebecchini Francesco
Riggio Antonino
Romei Roberto
Rossanda Marina
Rossi Aride
Rubbi Emilio
Ruffilli Roberto
Ruffino Giancarlo
Rumor Mariano

Salvato Ersilia
Salvi Franco
Santalco Carmelo
Santonastaso Giuseppe
Saporito Learco
Scamarcio Gaetano
Scardaccione Decio
Scevarolli Gino
Schietroma Dante
Sclavi Renzo
Sega Vittorio
Sellitti Michele
Signorelli Ferdinando
Signorello Nicola
Signori Silvano
Spano Roberto
Spitella Giorgio
Stefani Dante

Tambroni Armaroli Rodolfo
Tanga Alfonso
Tarabini Eugenio
Taramelli Antonio
Taviani Emilio Paolo
Tedesco Tatò Giglia
Tonutti Giuseppe
Toros Mario
Torri Giovanni
Triglia Riccardo
Trotta Nicola

Urbani Giovanni Battista

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Valenza Pietro
Valiani Leo
Valitutti Salvatore
Vassalli Giuliano
Vecchi Claudio
Vecchietti Tullio
Vella Bruno
Venanzetti Claudio
Venturi Giovanni Maria
Vernaschi Vincenzo
Visconti Roberto
Vitale Giuseppe
Vitalone Claudio
Volponi Paolo

Zaccagnini Benigno
Zito Sinisio

DEPUTATI:

Abbatangelo Massimo
Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni Battista
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Alinovi Abdon
Almirante Giorgio
Aloi Fortunato
Altissimo Renato
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Ambrogio Franco Pompeo
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Nino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto Antonio
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Gian Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi Ludovico
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolomeo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo Emilio
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda

Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieio Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angela
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
De Mita Luigi Ciriaco
Demitry Giuseppe
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico
Fabbri Orlando
Fagni Edda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arlando
Formica Salvatore
Fornasari Giuseppe
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio

Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccini Pino
Lega Silvio
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino -
Longo Pietro
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Pirgiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Mario Clemente
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Madri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino Gianni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Gianpaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rossella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Rabino Giovanni Battista

Radi Luciano

Rallo Girolamo

Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni

Ravasio Renato

Rebulla Luciano

Reggiani Alessandro

Reichlin Alfredo

Reina Giuseppe

Riccardi Adelmo

Ricotti Federico

Ridi Silvano

Righi Luciano

Rindone Salvatore

Rizzo Aldo

Rocchi Rolando

Rocelli Gianfranco

Rognoni Virginio

Romano Domenico

Romita Pier Luigi

Ronzani Gianni Vilmer

Rosini Giacomo

Rossattini Stefano

Rossi Alberto

Rossino Giovanni

Rubbi Antonio

Rubino Raffaele

Russo Ferdinando

Russo Franco

Russo Giuseppe

Russo Raffaele

Russo Vincenzo

Salerno Gabriele

Samà Francesco

Sandirocco Luigi

Sanese Nicola

Sanfilippo Salvatore

Sangalli Carlo

Sanlorenzo Bernardo

Sannella Benedetto

Santarelli Giulio

Santini Renzo

Santuz Giorgio

Sanza Angelo Maria

Sapio Francesco

Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo

Sarti Armando

Sastro Edmondo

Satanassi Angelo

Savio Gastone

Scaglione Nicola

Scaiola Alessandro

Scalfaro Oscar Luigi

Scaramucci Guaitini Alba

Scotti Vincenzo

Segni Mariotto

Senaldi Carlo

Serafini Massimo

Serri Rino

Servello Francesco

Signorile Claudio

Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe

Soave Sergio

Sodano Giampaolo

Suddu Pietro

Sorice Vincenzo

Sospiri Nino

Spagnoli Ugo

Spataro Agostino

Spini Valdo

Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso

Stegagnini Bruno

Strumendo Lucio

Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Tassi Carlo

Tassone Mario

Tatarella Giuseppe

Tedeschi Nadir

Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo

Testa Antonio

Tiraboschi Angelo

Toma Mario

Torelli Giuseppe

Tortorella Aldo

Trabacchi Felice

Trappoli Franco

Trebbi Ivanne

Tremaglia Pierantonio Mirko

Tringali Paolo

Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Usellini Mario

Vacca Giuseppe

Valensise Raffaele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1985

Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo
 Viti Vincenzo
 Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

SENATORI:

Bernassola Angelo
 Castiglione Franco
 Cavaliere Stefano
 Colombo Vittorino (V.)
 De Giuseppe Giorgio
 Di Nicola Francesco
 Enriques Agnoletti Enzo
 Fallucchi Severino
 Fimognari Giuseppe
 Garibaldi Renato
 La Valle Raniero Luigi
 Melandri Leonardo
 Monsellato Amleto
 Panigazzi Luigi
 Papalia Antonino
 Russo Ferdinando
 Spadolini Giovanni
 Spano Ottavio
 Tomelleri Angelo

Ulianich Boris
 Vettori Glicerio
 Viola Dino

DEPUTATI

Aniasi Aldo
 Artioli Rossella
 Balzamo Vincenzo
 Battaglia Adolfo
 Bianchini Giovanni Carlo
 Bogi Giorgio
 Borri Andrea
 De Carli Francesco
 Fiandrotti Filippo
 Gunnella Aristide
 La Malfa Giorgio
 Merloni Francesco
 Mongiello Giovanni
 Muscardini Palli Cristiana
 Pandolfi Filippo Maria
 Ricciuti Romeo
 Rinaldi Luigi
 Rossi di Montelera Luigi
 Sanguineti Mauro
 Scovacricchi Martino
 Seppia Mauro
 Susi Domenico
 Tancredi Antonio

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della presente seduta.

(È approvato).

**La seduta termina alle 15,10
 di venerdì 25 gennaio 1985.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
 DEI RESOCONTI
 DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
 AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
 dal Servizio Resoconti rispettivamente
 alle 22,55 di giovedì 24 gennaio 1985
 e alle 16,40 di venerdì 25 gennaio 1985.*